



Mantova, lì 07 novembre 2012
Circolare N. 41/2012

Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi -

ACCONTO DI NOVEMBRE 2012 IMPOSTE E CONTRIBUTI

Il prossimo **30 novembre** scade il termine per effettuare il versamento della **seconda o unica rata di acconto** IRPEF, IRAP e IRES, solo per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2011-30/6/2012, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2013).

Si ricorda che l'**importo** dovuto **non** può essere **rateizzato**

Per l'anno 2012 l'acconto è fissato nel seguente modo:

UNICO Società di capitali	<i>IRES</i>	100% del rigo RN 17
	<i>IRAP</i>	100% del rigo IR 22
UNICO Società di persone	<i>IRAP</i>	99% del rigo IR 22
UNICO Persone fisiche	<i>IRPEF</i>	96% del rigo RN 33
	<i>IRAP</i>	99% del rigo IR 22
	<i>Imposta sostitutiva minimi</i>	96% del rigo CM14
	<i>CEDOLARE SECCA</i>	92% del rigo RB11

Il secondo acconto è quindi dato dal calcolo risultante dall'applicazione delle percentuali sopra indicate, dedotto l'importo già corrisposto in sede di primo acconto.

ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2011 e la seconda deve essere versata entro il **30 novembre 2012**.

Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2012, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2012
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo (ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2011 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2012).

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001

per le procedure relative a

- > **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- > Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nive
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio



Modalità di versamento dell'acconto

Gli importi dovuti a titolo di acconto devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo (**GLI F24 INVIATI DALLO STUDIO SONO ORIGINALI UTILIZZABILI PER IL PAGAMENTO**):

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all'acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

L'importo dovuto a titolo di acconto può essere compensato con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, (**lo studio ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché alcuni utilizzi potrebbero non essere noti allo scrivente**).

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui il contribuente, che si tratti di persone fisiche o società, prevedesse di avere un minor reddito e quindi una minore imposta da versare per il 2012 e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.

*E' in ogni caso opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute le **sanzioni nella misura del 30%**; sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso con sanzione massima al 3,75%.*

In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto, è quindi **consigliabile il ricalcolo** solo alla clientela che prevede una **riduzione del reddito** per il periodo d'imposta 2012 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti **rilevanti oneri** che danno diritto a maggiori deduzioni/detrazioni (es. spese mediche, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc.) ovvero nel caso di ricalcoli obbligatori dovuti in riferimento alla variazione della normativa.

Ricalcolo obbligatorio

Il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni di aggravio tributario che impattano sul periodo d'imposta 2012, disponendo che esse si debbano applicare già in sede di calcolo degli acconti:

- ➔ Immobili storici locati (art.4, co.5-*quater*, D.L. n.16/12), in relazione ai quali i possessori dovranno sottoporre a tassazione, anziché la rendita figurativa, il **canone effettivamente percepito decurtato del 35%**;



- ➔ **Le società non operative in perdita sistemica** (art.2 co.36-*quinquies*, D.L. n.138/11) per le quali in sede di determinazione degli acconti si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota (quindi 38% anziché 27,5%, solo per i soggetti Ires) e per tutte le società in perdita sistemica l'acconto sarà determinato prendendo a riferimento il reddito minimo. Come precisato dalla C.M. n.23/E/12, occorre tener conto di eventuali risposte positive/negative ad istanza di interpello presentate;
- ➔ Nel caso di **beni concessi dalla società o dall'imprenditore in godimento ai soci o ai familiari** (art.2 co.36-*terdecies*, D.L. n.138/11), occorre determinare un reddito in capo al socio pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo (eventualmente) pagato per la concessione in godimento. Se il corrispettivo annuo è inferiore al valore normale, i costi del bene divengono indeducibili. Tale disposizione si applica dal 2012 e se ne deve tener conto nel calcolo degli acconti;
- ➔ Con riferimento alle **società cooperative** (art.2 co.36-*quater*, D.L. n.138/11) è stata incrementata la quota degli utili tassabili, con effetto dal 2012 ma con riflesso già in sede di acconti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari pubblicate sono disponibili sul sito www.mantovanieassociati.it per i clienti in possesso di password